

Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche

Università degli studi “ G. D’Annunzio” – Chieti Pescara
Corso di Laurea in Economia Aziendale

Lezione n. 3
Le amministrazioni statali, regionali e le autonomie locali

A cura. E. D’Aristotile

Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche

Università degli studi “ G. D’Annunzio” – Chieti Pescara
Corso di Laurea in Economia Aziendale


Le amministrazioni statali,

A cura. E. D’Aristotile

L'amministrazione dello Stato

Lo stato non è identificabile come un soggetto unitario nei rapporti di diritto interno.

Lo Stato diventa soggetto unitario di diritto nei rapporti internazionali.



A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

IL MINISTERO è la **ripartizione fondamentale** dell'amministrazione centrale italiana

Tutte le attività amministrative dello Stato sono svolte dai ministeri con l'eccezione di quelle poste in essere dagli Enti strumentali

Il D. lgs. 300/1999 emanato in attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 11 della L. 59/1997 (modificata dalla L. 317/2011) ha dettato per la prima volta regole per l'organizzazione dei Ministeri dettandone:

- Il numero
- le attribuzioni
- la struttura interna per grandi funzioni

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

2. Ministeri.

1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 12) Ministero per i beni e le attività culturali;
- 13) Ministero della salute .

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle **agenzie** disciplinate dal presente decreto legislativo, le **funzioni di spettanza statale** nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai **ministri**, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la **titolarità dei poteri di indirizzo politico** di cui agli **articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993** e la relativa responsabilità.

4. I **ministeri intrattengono**, nelle materie di rispettiva competenza, i **rapporti con l'Unione europea** e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

LE AGENZIE

Le **agenzie** sono strutture che, secondo le previsioni del decreto legislativo 300/1999, **svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.**

Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Hanno

- piena **autonomia** nei limiti stabiliti dalla legge (operativa e di bilancio)
- sono sottoposte al **controllo della Corte dei conti**,
- sono **sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro**

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

LE AGENZIE

- Agenzia Industrie Difesa.
- Agenzia per disciplina le normative ed i controlli tecnici.
- Agenzia per la proprietà industriale.
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
- Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.
- Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

Le **agenzie fiscali** hanno invece una apposita disciplina

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

LE AGENZIE

- Agenzia Industrie Difesa.
- Agenzia per disciplina le normative ed i controlli tecnici.
- Agenzia per la proprietà industriale.
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
- Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.
- Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

Le **agenzie fiscali** hanno invece una apposita disciplina

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

L'organizzazione periferica

L'amministrazione statale periferica non si presenta in modo omogeneo anche se gli ambiti di decentramento coincidono generalmente con la provincia e la regione

Esempi

L'amministrazione finanziaria (direzioni regionali delle entrate)

L'amministrazione doganale

L'amministrazione del tesoro

L'amministrazione della pubblica istruzione

L'amministrazione della sicurezza pubblica

L'amministrazione della difesa

L'amministrazione della giustizia e penitenziaria

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

L'organizzazione periferica

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura **l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali**. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, **è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente**, dallo stesso presieduta **e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato** che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato **l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi** resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

A cura. E. D' Aristotile

L'amministrazione dello Stato

Gli enti autarchici. enti pubblici, dotati anch'essi di pubblici poteri, che perseguono predeterminati fini pubblici

**non godono di indipendenza
né dell'autogoverno tipico degli enti locali.**

Ogni ente pubblico "parastatale" è controllato da un Ministero competente o dal Governo, che nomina, direttamente o indirettamente, i vertici.

l'Istituto centrale di Statistica (**ISTAT**);
 l'Istituto per il commercio estero (**ICE**), quest'ultimo riformato dalla L. 68/1997, che ne ha riconosciuto la natura di ente pubblico non economico;
 il **SACE** (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero);
 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**);
 l'Istituto nazionale dell'assistenza per gli infortuni sul lavoro (**INAIL**);
 gli istituti statali di istruzione e ricerca con personalità giuridica (Scuole di ogni ordine e grado, Accademie, Istituti di ricerca ed altri istituti) e le Università Statali;
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche (**CNR**);
 l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (**ENEA**);
 l'Istituto nazionale di Astrofisica (**INAF**);
 la Croce rossa italiana (**CRI**);
 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 la Banca d'Italia.

L'amministrazione dello Stato

**Le autorità
amministrative
indipendenti.**

enti pubblici dotati di *sostanziale indipendenza dal Governo*, caratterizzati da *autonomia organizzativa, finanziaria e contabile*, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'Esecutivo, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti.

Il sistema regionale

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

Le Regioni sono dotate di:

autonomia statutaria. Gli statuti delle Regioni ordinarie sono leggi regionali (art. 123 novellato dalla L.cost. 22 novembre 1999, n. 1) e rappresentano, quindi, espressione di autonomia statutaria;
gli Statuti speciali, invece, sono approvati con *legge costituzionale dello Stato*;

autonomia di indirizzo politico. Tutte le Regioni posseggono, nei rispettivi ambiti loro consentiti dalla Costituzione, la potestà di dirigere la loro azione legislativa ed amministrativa secondo un indirizzo politico diverso da quello del Parlamento.

autonomia legislativa. A tutte le Regioni è riconosciuta la potestà di emanare atti normativi aventi forza e valore di legge ordinaria, in materie tassativamente determinate (art. 117 cost.) e con efficacia territorialmente determinata;

autonomia amministrativa. Le Regioni sono dotate di un proprio apparato amministrativo e agiscono a mezzo di atti amministrativi (*autarchia*), emanati dai propri organi in attuazione delle proprie scelte;

autonomia finanziaria. Per l'art. 119, comma 1 Cost. <<le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato>>. Questa norma si riferisce alle Regioni ordinarie; le Regioni speciali hanno, infatti, un'autonomia finanziaria maggiore delle altre.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

L'autonomia legislativa:

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

L'autonomia legislativa:

- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

L'autonomia legislativa:

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. **I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.**

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

IL SISTEMA DI GOVERNO

Il Presidente della Regione. Le cariche del Presidente della Giunta regionale e di Presidente della Regione si assommano in una sola persona: ciò distingue il Presidente della Regione dal Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Regione era eletto, fino alla riforma costituzionale del 1999, dal Consiglio regionale: in base alla L. 43/1995, il capolista di ciascuna lista regionale era anche candidato alla presidenza, per cui la sua elezione in seno al Consiglio a capo della lista vincente condizionava fortemente le decisioni del Consiglio stesso.

La riforma costituzionale del 1999 prevede, invece, che qualora lo Statuto non disponga diversamente, il Presidente venga eletto a suffragio universale e diretto.

Il presidente della Regione cumula in sé i poteri di rappresentanza della Regione e di esecuzione delle direttive e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale, e funge da tramite tra gli organi di governo della Regione e gli organi dell'amministrazione statale. Egli promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale (art. 121 Cost.).

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema regionale

IL SISTEMA DI GOVERNO

Il Consiglio regionale. Nelle regioni ordinarie è composto da un minimo di 30 ad un massimo di 80 consiglieri. Esso dura in carica 5 anni. Per l'art. 121 della Cost., il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alle Regioni e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

I consigli regionali, svolgono:

- funzioni legislative (nei limiti delle loro attribuzioni);*
- funzioni amministrative, nei casi previsti dallo Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti regionali;*
- funzioni di controllo politico sull'operato della Giunta e del Presidente;*
- funzioni di indirizzo politico nelle materie spettanti alla Regione.*

La Giunta regionale. La Giunta regionale è l'organo esecutivo. Prima della riforma costituzionale del 1999, la Giunta veniva eletta dal Consiglio. La nuova formulazione dell'art. 122 prevede, invece, che essa sia nominata dal Presidente, qualora quest'ultimo venga eletto direttamente dal popolo. Ha una *competenza amministrativa generale*: in particolare essa provvede alla predisposizione e alla presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale, all'allestimento dei piani e dei programmi economici e di gestione del territorio regionale, nonché all'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio regionale. Ha, inoltre, potere di iniziativa legislativa.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle autonomie territoriali

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

Art. 118 COST

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del **principio di sussidiarietà**.”*

è l'effetto del recepimento nel nostro ordinamento con la legge Costituzionale 3/2001 del c.d. **principio di sussidiarietà**, introdotto dal Trattato sull'Unione Europea del 7 febbraio 1992 (Trattato di Maastricht)

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. *lo Stato interviene solo in assenza di un'attività di “corpi intermedi”: lo Stato interviene solo in assenza di un'attività di “corpi intermedi”.*
2. *LO Stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da subsidium, che vuol dire aiuto) solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli*
3. *l'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino:*

Dottrina Sociale della Chiesa: già presente in scritti di San Tommaso d'Aquino e nella Rerum Novarum (1891) di Leone XIII, la formulazione classica è contenuta nell'enciclica Quadragesimo Anno (1931) di papa Pio XI

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

FUNZIONI PROVINCIALI

Alla **Provincia** ai sensi dell'art. 19 TUEL spettano funzioni amministrative e di interesse provinciale che comprendono vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in determinati settori quali:

1. difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali;
2. tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
3. valorizzazione dei beni culturali;
4. viabilità e trasporti;
5. protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
6. caccia e pesca nelle acque interne;
7. organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
8. servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
9. compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, compresa, l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
10. raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Ad esse, inoltre sono delegate compiti di promozione, coordinamento di attività, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo (art. 19 comma 2 TUEL).

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

FUNZIONI COMUNALI

Art. 13. Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 14. Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

Tra i principi ispiratori che hanno caratterizzato l'attività del legislatore dal 1990 ad oggi occorre certamente considerare l'autonomia. Questa, introdotta con la legge 142/1990 è stata poi riproposta nel Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) trovando, infine, dignità costituzionale con la recente riforma del titolo V del 2001 (L. cost. 18/10/2001, n. 3). Essa si articola in:

- autonomia normativa
 - autonomia statutaria
 - autonomia regolamentare
- autonomia organizzativa
- autonomia finanziaria
- autonomia tributaria

Articolo 3 D.Lgs. 267/2000

Autonomia dei comuni e delle province.

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. **I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.**
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3, L. 267/2000

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

- autonomia normativa

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le **norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente** e, in particolare, specifica le **attribuzioni degli organi** e le **forme di garanzia** e di **partecipazione delle minoranze**, i modi di esercizio della **rappresentanza legale dell'ente**, anche in giudizio. **Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.**
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della **legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi** nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il **voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati**. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'Interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

autonomia regolamentare

Articolo 7

Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano **regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.**

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

autonomia organizzativa

Articolo 89

Fonti.

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

... ommissis...

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

☐ autonomia organizzativa

Articolo 89

Fonti.

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

... omissis...

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

☐ autonomia finanziaria

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno **autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, nel rispetto **dell'equilibrio dei relativi bilanci**, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei **vincoli economici e finanziari** derivanti dall'ordinamento **dell'Unione europea**.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni **hanno risorse autonome**. Stabiliscono e applicano **tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione **[53 c.2]** e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di **compartecipazioni** al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce **un fondo perequativo**, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di **finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite**.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, **lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali** in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

... omissis...

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

□ autonomia finanziaria

Se la riforma costituzionale ha dato vita ad una concreta autonomia finanziaria di comuni e province un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la legge 42/2009 (**legge delega sul federalismo fiscale**) che ha posto le basi per un complessivo riassetto delle relazioni fra i diversi livelli di governo,

La legge prevede che l'architettura del federalismo fiscale si regga su due pilastri:

1. garanzia, riconoscimento di una maggiore autonomia di entrata imperniata su un mix di tributi propri manovrabili e compartecipazioni legate al territorio per responsabilizzare gli amministratori secondo il paradigma "pago-vedo-voto",
2. garanzia
 - dell'integrale copertura su tutto il territorio nazionale, dei costi e fabbisogni connessi ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*), della Costituzione, calcolati, però, non più (come accaduto finora) in base alla spesa storica, bensì ad un livello standard, al fine di coniugare autonomia e responsabilità anche sul lato della spesa.
 - per le restanti funzioni, della perequazione delle capacità fiscali, con un livellamento solo parziale delle differenze territoriali.

A cura. E. D' Aristotile

Il sistema delle amministrazioni locali

L'AUTONOMIA

□ autonomia finanziaria

Per gli enti locali è l'art. 11 ad operare la distinzione:

- 1) spese per funzioni costituzionalmente protette (identificate con le funzioni fondamentali ex art. 117, comma 2, lett. *p*), Cost.), per le quali è garantita la copertura integrale dei relativi fabbisogni standard di spesa,
- 1) spese relative ad altre funzioni, perequate in ragione della capacità fiscale.

Alle due tipologie si aggiungono poi spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali.

A cura. E. D' Aristotile